

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

01. NOZIONE

Il principio di **unità e globalità dell'atto di accertamento** è la regola del nostro ordinamento tributario, anche a garanzia del contribuente che deve avere certezza dell'accertamento ricevuto e che lo stesso non nasconda ulteriori fini.

Vi son comunque **due eccezioni**:

l'accertamento parziale ovvero atto che non chiude definitivamente il discorso sui possibili accertamenti che vedono destinatario il contribuente;

l'accertamento integrativo, ovvero un atto notificato successivamente ad un precedente accertamento.

Mentre rimandiamo all'apposita scheda per l'approfondimento dell'accertamento parziale, qui ci occupiamo, brevemente dell'**accertamento integrativo**.

02. ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

L'accertamento integrativo è disciplinato dall'articolo **43, comma 3, DPR 600/1973** per quanto riguarda le imposte dirette e dall'articolo **57, comma 4, del DPR 633/1972** per quanto riguarda l'IVA.

Art. 43, comma 3, DPR 600/1973 (stralcio) – Termine per l'accertamento

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

Art. 57, Comma 4, DPR 633/72 (stralcio) – Termine per gli accertamenti

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente



indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Come si legge due disposizioni sostanzialmente **gemelle**.

La possibilità di emettere un atto di accertamento integrativo è subordinata:

alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

tali da modificare l'originari pretesa impositiva

In altre parole tali, che se conosciuti prima dell'emissione dell'atto originario, avrebbero comportata una rideterminazione in aumento del reddito o del maggior reddito e della base imponibile Iva.

Appare ormai consolidato l'orientamento per cui i **nuovi elementi** sono da considerare **nuovi** se non erano neppure conoscibili all'atto della precedente istruttoria.

A garanzia dei contribuenti è previsto che nell'avviso di accertamento integrativo vengano indicati, **a pena di nullità**, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali siano venuti a conoscenza dell'ufficio.

